

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	972	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (4162);	
Comunicazione del Presidente:		PINTUS: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497);	
PRESIDENTE	972	DE LORENZO ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864);	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FODERARO: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123)	976
Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4821) .	972	PRESIDENTE	976, 977, 980, 982 985, 986, 987, 988
PRESIDENTE	972, 973, 974, 975, 976	BONEA	976, 979, 985
BONEA	973	BORSARI	979, 981, 982
FRANCHI	973	CATTANEO PETRINI GIANNINA	979, 987
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	974, 975	FRANCHI	985
GREPPI	973, 974	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	979, 980, 982, 985, 986, 988
JACAZZI	973, 974	MATTARELLI, <i>Relatore</i>	977, 979, 981, 986
LA BELLA	973	MAULINI	979, 981, 982, 987
MATTARELLI	973		
SERVADEI, <i>Relatore</i>	972, 974, 975		

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (4779)	988
PRESIDENTE	988, 992
CORONA ACHILLE, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	988
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	988
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	992

La seduta comincia alle 10,30.

MATTARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Miotti Carli Amalia e Simonacci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che a norma del Regolamento per la discussione dei disegni di legge n. 4821 e 4162 i deputati Manco, Matteotti e Zincone sono sostituiti rispettivamente dai deputati Franchi, Mussa Ivaldi e Alesi.

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Servadei, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. Questo disegno di legge, come diceva il nostro Presidente, è già stato approvato dal Senato, in data 19 gennaio 1968, attraverso una sostanziale convergenza dei vari gruppi politici. Esso si pone sostanzialmente due obiettivi: adeguare alla svalutazione monetaria e alle accresciute esigenze familiari la speciale elargizione (concessa nel 1921 alle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, caduti in servizio). Le ultime misure fissate nell'anno 1953 sono: 500 mila lire per i funzionari e gli ufficiali, 400 mila lire per i sottufficiali, e 300 mila per i militari. Secondo, adeguare l'assegno funerario per i deceduti comunque in servizio, che venne introdotto nel 1930, e fissato dal 1948 in lire 8 mila.

Debbo precisare che sia l'assegno che la elargizione, nulla hanno a che vedere con la pensione privilegiata indiretta che scatta nel secondo caso e con il contributo ENPAS per il primo. Si tratta di interventi di emergenza, in ordine alla particolarissima situazione nella quale vengono a trovarsi i superstiti: un modesto riconoscimento, cioè, della collettività nazionale, a chi si è immolato per difenderla soprattutto dai crescenti fenomeni delinquenziali e terroristici. Ho detto « modesto », e gli onorevoli colleghi converranno con me, nell'esaminare le cifre, che questo è l'aggettivo appropriato. Infatti: la speciale elargizione viene portata, uniformemente, per tutti i caduti nell'espletamento del dovere, a due milioni, mentre l'assegno funerario sale — anch'esso in maniera indiscriminata — a 30 mila lire. Il disegno di legge, nel disporre i citati aumenti, apporta due innovazioni che ritengo utile sottolineare: primo, elimina ogni discriminazione fra ufficiali, sottufficiali e militari. Il concetto è nobile e valido: se infatti la discriminazione è giusta nel trattamento economico e nella pensione, non lo è di fronte ai problemi immediati creati alla famiglia dalla perdita di uno stretto congiunto nello esercizio delle proprie meritorie funzioni. L'appartenente alle forze di pubblica sicurezza che cade in difesa della collettività rende un pari, impagabile servizio; che non può essere umiliato con differenziazioni.

La seconda innovazione riguarda l'estensione dei benefici alle componenti del corpo della polizia femminile, corpo che non esisteva al momento delle leggi precedenti. È una lacuna che si colma in omaggio alla parità di rischi e per andare più lontano in omag-

gio alla eguaglianza costituzionale di tutti i cittadini.

Il relatore raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento, frutto della sensibilità del Governo al quale va la nostra lode, anche se ribadisce la modesta entità della cifra dell'assegno funerario di sole 30 mila lire. Poiché una modifica in questo momento significherebbe impossibilità di varare il provvedimento, il relatore invita la Commissione ad approvarlo così come è.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LA BELLA. Il disegno di legge ha un alto valore morale soprattutto in quanto elimina ogni discriminazione fra gradi diversi.

Durante il dibattito al Senato è stato però rilevato da tutte le parti politiche che il contributo previsto dall'articolo 2 è di una esiguità rilevante ed è stato presentato in quella sede un emendamento che elevava il contributo stesso da 30 mila lire all'entità dell'ultimo stipendio percepito dal caduto.

Ritengo questa proposta assolutamente valida e ricordo che non fu ostacolata da alcuno, anche se si opposero solo dei motivi in ordine alla rapidità dell'*iter*.

L'emendamento in parola recava le firme dei senatori Fabiani e Battaglia e noi certo non abbiamo intenzione di riproporlo dato il breve tempo rimasto al legislatore, ma sottolineiamo che si tratta di una proposta giusta.

Concludendo, spero che si tratti di una legge che non debba mai essere applicata, perché auspico che il nostro Paese possa raggiungere un elevato sviluppo democratico per cui non vi saranno più caduti nel compimento del loro dovere, e non solo perché vi saranno misure di giustizia più severe e una più integrale applicazione della legge, ma perché si attuerà una riforma economico-sociale tale da eliminare le fonti maggiori della delinquenza.

Auspico pertanto che il nostro Paese possa godere di un periodo di prosperità e di esaltazione dei valori morali, per cui una simile legge possa restare inoperante.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole, desideriamo inviare un pensiero riverente a quanti hanno sacrificato la loro vita per la difesa dell'interesse comune della società.

BONEA. Mi associo completamente a quanto hanno detto il relatore e l'onorevole La Bella. Vorrei aggiungere una preghiera alla Presidenza che riveste un aspetto di continuità anche se nella prossima legislatura i commissari singoli saranno mutati: desidererei

che la Commissione all'unanimità esprimesse il suo consenso all'accettazione dell'emendamento Fabiani-Battaglia, così che la prossima Commissione interni possa, pur riprendendo *ex novo* il provvedimento, sentirsi impegnata a far suo l'emendamento.

JACAZZI. Perché l'articolo 2 si riferisce solo al corpo delle guardie di pubblica sicurezza e non anche agli altri corpi? Nel titolo e nella relazione al disegno di legge si fa accenno ai carabinieri, agli appartenenti alle forze armate, alla polizia, ma non alle guardie di finanza, il quale corpo ha avuto recentemente le sue vittime in Alto Adige.

FRANCHI. Mi auguro, senza che si debba presentare un ordine del giorno, senza formalizzarci, che il Governo voglia dirci due parole tranquillizzanti in questo senso. E cioè, il Governo voglia impegnarsi a rivedere la materia specialmente per quanto riguarda lo articolo 2, ed in un prossimo futuro a ripresentare il disegno di legge migliorativo. Perché veramente siamo un po' tutti imbarazzati di non poter chiedere che si modifichi il disegno di legge, dati i tempi ormai così ristretti, e sentiamo tuttavia che i provvedimenti di oggi sono un po' paradossali. Quindi io chiedo che il Governo, almeno con una dichiarazione, voglia impegnarsi a rivedere e quanto prima a ripresentare un disegno di legge.

MATTARELLI. Due parole per associarmi, a nome del mio gruppo, alle considerazioni che sono state fatte dagli altri onorevoli colleghi e per esprimere la soddisfazione del nostro gruppo per l'unanime consenso che trova non soltanto il provvedimento, ma anche l'omaggio alle forze dell'ordine che si sacrificano in questa dolorosa e difficile lotta contro la delinquenza.

Concordo poi anche con la proposta che è stata avanzata dall'onorevole collega Franchi — proposta che era stata del resto fatta propria anche dal Relatore che si era richiamato ad un ordine del giorno presentato al Senato — e cioè che al più presto possibile possa essere migliorato e modificato questo trattamento verso le vittime del dovere che ci auguriamo in futuro possano non esserci più.

GREPPI. Desidero anch'io esprimere l'opinione del mio gruppo: opinione che tradurremo così: tutte le nostre deliberazioni hanno sempre un duplice significato, un significato amministrativo ed un significato morale. Per quanto riguarda quello amministrativo niente da dire. Per quello che riguarda il significato morale, io ho il dovere di esprimere il rimpianto per la eccessiva modestia di

questi contributi. Direi che è, allo stato delle cose, un piccolo emendamento ideale, che si accompagna allo augurio, che è stato già formulato da altri, che questa dolorosa riserva non debba mai essere utilizzata.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore ed al Governo, desidero richiamare l'attenzione sui chiarimenti richiesti dallo onorevole Jacuzzi. Per quanto riguarda l'articolo 2, sembrerebbe che il problema non si pone, e la relazione del Governo al Senato conferma che l'amministrazione militare, per quanto riguarda i reparti militari, già concede l'assegno funerario di 30 mila lire elevabile a 50 mila in caso di trasporto della salma al paese di origine. Quindi è chiaro che l'articolo 2 si riferisce soltanto al personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in quanto tutto il resto del personale, essendo esercito, è sostanzialmente coperto dall'amministrazione militare.

Per quanto riguarda invece l'articolo 1, vorrei anch'io qualche chiarimento. Infatti, mi pare che qui non sia chiaramente precisato in base a quale norma e a quale capitolo, le guardie di finanza non potrebbero avere lo stesso beneficio.

SERVADEI, Relatore. Debbo dire, rettificando quanto ho detto prima, che la guardia di finanza non rientra in questo provvedimento. Però mi risulta che la guardia di finanza ha provvedimenti autonomi, della stessa natura di questo. Si tratterà di accertare se sono della stessa entità o meno. Per l'assegno funerario, è fatto riferimento alle forze armate. Per l'assegno riguardante i caduti in servizio, non sono in grado di dare assicurazioni sull'ammontare.

Comunque, la guardia di finanza ha un proprio provvedimento, una propria misura di contributo, sulla cui entità tuttavia non posso rispondere. I carabinieri ci sono nell'un caso e nell'altro caso. Per quello che riguarda l'ultima mensilità, io non sarei d'accordo con la proposta che è stata formulata in Senato ed è stata ripresa in Commissione. A mio avviso, infatti, una delle conquiste di questa legge è di dare lo stesso assegno al soldato ed allo ufficiale. La pensione ed il trattamento economico sono un'altra cosa.

Siamo tutti d'accordo che 30 mila lire sono poche, però sull'opportunità che uno abbia, ad esempio, 300 mila lire ed un altro 40-50 mila lire, non sono d'accordo. Rispetto ai problemi della morte e della vita, in servizio, credo sia proprio opportuno sottolineare un uguale riconoscimento. Sotto certi aspetti ha più bisogno chi si trova in particolari condi-

zioni di carattere economico. Piuttosto, io rivolgerei al Governo un'altra raccomandazione.

Nell'augurarmi — come i colleghi comunisti — che non debbano più verificarsi casi in cui debba applicarsi questa legge, prego il Ministro, dell'interno visto che vi sono ancora dei casi rimasti scoperti, di concedere ugualmente il medesimo aiuto, sotto forma di contributo o di assistenza.

GREPPI. Vorrei aggiungere una mia opinione che mi sembra legittima: si supererebbe ogni criterio di discriminazione o di possibile ingiustizia con una norma fondamentale: « Chi muore in servizio per la collettività sia assistito anche da morto dallo Stato ». I funerali dovranno essere pertanto a spese dello Stato.

PRESIDENTE. Da un punto di vista strettamente giuridico siamo tranquilli nel senso che non si istituisce una elargizione, ma si rivaluta una elargizione già esistente ed è quindi evidente che ci muoviamo sulla scia della legislazione esistente: l'ultima legge al riguardo è del 10 febbraio 1953, n. 116.

Il problema è quello di eliminare gli inconvenienti derivanti dal fatto che si svolge una specie di rincorsa fra i Corpi di polizia perché il legislatore, nel dar vita a provvedimenti in loro favore, spesso contempla solo alcuni corpi suscitando rivendicazioni da parte degli altri. Si deve quindi ricorrere sempre a leggi per eliminare le discriminazioni che si creano.

Noi vorremmo pertanto studiare a fondo la situazione per poter provvedere come necessario.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per lo interno. Il disegno di legge tende a modificare una legge che trae origine dalla legge del 1921 n. 261, che stabiliva la possibilità di fruire dell'assegno per le famiglie di funzionari di pubblica sicurezza, dei fiduciari della regia guardia e dei carabinieri. È chiaro il riferimento ai Corpi armati di polizia, ma la Guardia di finanza non è contemplata e la conferma si trova nell'articolo 2.

Esisteva prima una diversa disciplina per i carabinieri, considerati come Forze armate dello Stato, e per gli addetti ai servizi di polizia dipendenti dal ministero dell'interno. Con l'articolo 2 si equiparà l'entità dell'assegno di 30 mila lire per entrambe le categorie.

JACAZZI. Per l'esercito sono previste 50 mila lire quando si trasporta la salma al paese d'origine.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sono già posto il quesito. Ora non possiamo modificare, per non compromettere l'approvazione dato il poco tempo disponibile, ma vorrei fare presente che quando si verificano decessi, lo Stato provvede direttamente al trasporto della salma. Sono stato testimone addolorato degli eventi di Sicilia ed i morti fra le macerie di Gibellina sono stati trasportati al paese d'origine a spese del Ministero dell'interno che si è assunta anche la spesa del funerale. Visto pertanto che in pratica ciò avviene, mi sembra non consigliabile modificare la legge per portare la cifra di 30 mila lire a 50 mila.

Nella vecchia legge sono previste disposizioni anche per il Corpo della guardia di finanza, ma se siano adeguate a questa cifra in questo momento non saprei dirlo.

Sono d'accordo con quanto propone il collega Greppi, di stabilire cioè il principio generale che chi muore dando la sua vita al servizio della collettività debba avere un trattamento uguale, a qualsiasi arma appartenga.

Sarei anzi del parere di accettare un ordine del giorno della Commissione in questo senso. Pertanto, a nome del Governo, per quei valori che sono stati evidenziati da tutti i gruppi politici, dichiaro di poter certamente accettare un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a due costatazioni: anzitutto nessuno è in grado di stabilire se la guardia di finanza quando agisce con funzioni di corpo di polizia abbia diritto ad indennità pari a quelle di quel Corpo. Mi sembra che tutti siano di avviso che vi sono dei trattamenti particolari che non si sa stabilire se siano migliori o peggiori di quelli stabiliti in questa legge.

In secondo luogo, con l'articolo 2 non si ha una completa equiparazione fra militari dell'esercito e dei Corpi di polizia, perché si dovrebbe emendare elevando l'assegno a lire 50.000 nel caso che sia necessario il trasporto della salma al luogo d'origine.

Possiamo o approvare il testo così com'è, modificando l'articolo 2, se anche il Governo fosse d'accordo, oppure rinviare per approfondire meglio la materia.

SERVADEI, *Relatore*. Preferiamo approvare il testo trasmesso dal Senato, con l'ordine del giorno Greppi che il Governo ha dichiarato di poter accogliere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emenda-

menti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

(È approvato).

ART. 2.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Gli onorevoli Greppi, Jacazzi, Mattarelli, Bonea, Franchi e Diel hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

fa voti

perché si addivenga ad un trattamento, nei confronti di chiunque cada in servizio a favore della collettività, identico e adeguatamente generoso ed esprime la speranza di vedere assunto dallo Stato ogni carico funerario nel senso più largo, a titolo di riconoscimento del superiore significato civile del sacrificio e di gratitudine nazionale ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497); De Lorenzo ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864); Foderaro: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, numero 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) »; De Lorenzo, Bozzi e Cassandro: « Adeguamento dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali »; Foderaro: « Adeguamento dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo ».

Prima di dare la parola agli onorevoli colleghi, vorrei ricordare le conclusioni a cui giungemmo nella seduta del 31 gennaio 1967. Alla fine della seduta io dissi che ci era giunto il parere richiesto alla Commissione lavoro, sull'emendamento all'articolo 4, proposto dal Comitato ristretto. Allora proponevo, dato che mi pareva certa l'opposizione del Governo, che prima di procedere nella discussione, si riunisse nuovamente il Comitato ristretto, sotto la presidenza dell'onorevole Semeraro, ed esaminato il parere della Commissione lavoro, insieme con il rappresentante del Governo, si vedesse se era possibile raggiungere un compromesso sugli articoli che erano in discussione. Proponevo pertanto il rinvio del seguito della discussione

delle proposte e del disegno di legge in attesa dei risultati di questa riunione del Comitato ristretto.

Ora, devo informare la Commissione che in questo periodo, poiché il collega onorevole Semeraro era — per ragioni giustificate — assente, ho dovuto presiedere il Comitato ristretto espletando io le funzioni del collega Semeraro. Avendo chiesto notizie al Governo del suo rappresentante legittimato a trattare, mi è stato fatto presente che questo membro legittimato a trattare — dato il carattere finanziario del provvedimento — era il Ministro del tesoro. Cosicché il Comitato ristretto — non potemmo avvertire all'ultimo momento il collega onorevole Bonea — ebbe una riunione qui a Montecitorio, con il Ministro Colombo. A questa riunione furono invitati a presenziare anche i rappresentanti sindacali, da noi invitati. Nel corso di questa riunione ho fatto una proposta transattiva al Ministro Colombo; proposta che è stata accettata dal Ministro, e che i sindacati hanno trovato di loro gradimento. La proposta — che ho fatto consultandomi seduta stante con i membri del Comitato ristretto — è stata quella di elevare da un diciottesimo ad un quindicesimo della retribuzione contributiva la misura dell'indennità; cioè una soluzione intermedia tra ciò che era di gradimento della Commissione e ciò che aveva proposto il Governo. In questo Comitato abbiamo quindi posto le basi per la successiva riunione che è avvenuta ieri sera — ed alla quale questa volta ha partecipato anche il collega onorevole Bonea — nel corso della quale abbiamo deciso la successiva presa di posizione sulle varie questioni che sono oggi presentate alla vostra attenzione e su cui il Relatore si esprimerà.

Può dispiacere che la stampa abbia pubblicato che c'era un accordo diretto tra Governo e sindacati, mentre si discuteva in Commissione; in realtà è stato il Governo che ha accettato una proposta di compromesso su una richiesta avanzata dal presidente del Comitato ristretto e a nome del Comitato medesimo.

BONEA. Io ho lamentato presso la presidenza della Commissione il fatto che tutti gli organi di stampa avevano riportato la notizia dell'accordo raggiunto fra le due parti — Governo e sindacati — senza che la Commissione fosse stata investita direttamente del problema (pur avendo nominato un comitato ristretto che aveva deliberato, ed era giunto a particolari conclusioni). Ho creduto quindi opportuno sollecitare il Presidente perché ribadisse a tutta la Commissione che la notizia formulata in questo modo non corrispondeva

alla realtà, e che il Parlamento non era stato scavalcato dall'esecutivo. Ringrazio quindi il Presidente di questo chiarimento, soprattutto perché sono mortificato di non aver potuto partecipare alla riunione improvvisa.

PRESIDENTE. Posso aggiungere che la riunione con il Ministro Colombo è avvenuta dopo un primo incontro, che avevo avuto io stesso con il Ministro, e nel corso del quale avevo prospettato il punto di vista della Commissione e del Comitato ristretto. E abbiamo non senza motivo voluto far questa riunione a Montecitorio: proprio per affermare che si trattava di una discussione che si continuava a fare in sede parlamentare. Dunque, detto questo, penso che possiamo proseguire nell'esame del testo. Avevamo accantonato l'articolo 4. Adesso io darò la parola al Relatore che riferirà sul punto di vista del Comitato ristretto dopo l'ultima riunione.

MATTARELLI GINO, Relatore. Innanzitutto, proprio sull'articolo 4 — che è l'articolo fondamentale della legge — ed è quello sul quale è avvenuto un pochino lo scontro col Governo, desidero dare atto al Presidente della sua azione per sbloccare questa situazione e per consentirci di procedere, per quel che riguarda la polemica sul « diciottesimo o dodicesimo » con una misura transattiva che è tuttavia di soddisfazione anche delle categorie interessate. Pertanto, dopo questa premessa, io propongo, al comma primo dell'articolo 4 il seguente emendamento: sostituire la parola « un diciottesimo » con la parola « un quindicesimo ».

PRESIDENTE. Sull'emendamento vi è il parere favorevole del Governo e l'unanimità da parte del Comitato ristretto. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dello articolo 4.

(È approvato).

Poiché nella seduta precedente erano stati approvati gli altri commi, pongo ora in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che risulta così formulato:

ART. 4.

(Indennità premio di servizio - Misura)

Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari

a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.

Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:

a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto del 1° marzo 1966 in poi.

Il Consiglio di amministrazione dell'INADDEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 7 e successivi essendo stati già approvati la volta scorsa gli articoli 5 e 6.

Poiché non vi sono emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 7.

(Assegno vitalizio - Assegno indiretto)

Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6.

(È approvato).

ART. 8.

*(Assegno vitalizio -
Misura dell'assegno diretto)*

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto è pari alla somma:

a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;

b) della rendita di lire 69.000.

In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità previsto per la vedova ed orfani dal successivo articolo 9.

L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto può essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilità.

(È approvato).

ART. 9.

*(Misura dell'assegno vitalizio
indiretto o di reversibilità)*

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è pari alla somma:

a) della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione del 80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;

b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente articolo 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato articolo 6.

L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità può essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilità.

(È approvato).

ART. 10.

*(Revisione della misura
dei benefici previdenziali)*

In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonché agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera b) degli articoli 8 e 9, a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione.

Le disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 10 e nel comma terzo dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1950 n. 120 sono abrogate.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'articolo 11 si deve tenere conto dell'articolo 4 nel quale abbiamo approvato il rapporto di un quindicesimo, e pertanto i contributi devono essere diminuiti in conseguenza.

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11

(Misura del contributo previdenziale)

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,10 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 e successivamente ogni biennio il contributo è maggiorato dello 0,50 per cento della retribuzione contributiva annua considerata per l'80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 7,80 per cento.

Il contributo è così ripartito tra Enti e iscritti:

dal 1° marzo 1966 a carico dell'Ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,10 per cento;

dal 1° gennaio 1968 a carico dell'Ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,60 per cento; in totale 5,60 per cento;

dal 1° gennaio 1970 a carico dell'Ente 3,40 per cento; a carico dell'iscritto 2,70 per cento; in totale 6,10 per cento;

dal 1° gennaio 1972 a carico dell'Ente 3,80 per cento; a carico dell'iscritto 2,80 per cento; in totale 6,60 per cento;

dal 1° gennaio 1974 a carico dell'Ente 4,20 per cento; a carico dell'iscritto 2,90 per cento, in totale 7,10 per cento; .

dal 1° gennaio 1976 a carico dell'Ente 4,60 per cento; a carico dell'iscritto 3,00 per cento; in totale 7,60 per cento;

dal 1° gennaio 1978 in poi a carico dell'Ente 4,80 per cento; a carico dell'iscritto 3,00 per cento; in totale 7,80 per cento.

Per il personale non di ruolo iscrivibile all'istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.

La retribuzione contributiva, è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Le somme dovute dai comuni e dalle provincie a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Il relatore, onorevole Mattarelli, a nome del Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dei primi tre commi:

« Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.

Il contributo è così ripartito tra Enti e iscritti:

dal 1° marzo 1966 a carico dell'Ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;

dal 1° gennaio 1968 a carico dell'Ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;

dal 1° gennaio 1970 a carico dell'Ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;

dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'Ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento ».

MATTARELLI, *Relatore*. Vorrei anche aggiungere che il Comitato ristretto aveva formulato il seguente emendamento al sesto comma: aggiungere dopo le parole « tredicesima mensilità » le parole « delle indennità speciali a carattere fisso o continuativo e dei compensi fissi aggiuntivi facenti parte integrante dello stipendio dovuto al personale sanitario e ospedaliero ».

Ieri sera è stato convenuto di non insistere su questo emendamento che procurerebbe difficoltà all'*iter* del provvedimento e pertanto, a maggioranza, il Comitato ristretto ha dichiarato di ritirarlo.

BORSARI. Facciamo nostro l'emendamento al quale il Comitato ristretto ha rinunciato.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Mi rendo conto che per semplificare l'*iter* non si è potuto precisare per quanto riguarda gli assegni fissi al personale sanitario, ma dobbiamo almeno essere tranquilli che quanto è riconosciuto dall'INAIL come parte integrante dello stipendio ai fini della trattenuta per scopi assistenziali sia riconosciuto anche ai fini del calcolo di quanto spetta all'interessato per fini previdenziali. Non si possono attuare due pesi e due misure e desideriamo essere tranquillizzati che all'interno del Consiglio di amministrazione dell'INADEL sia riconosciuta la incongruenza dell'attuale disparità di trattamento.

MAULINI. Non credo che ci si possa richiamare all'amministrazione interna se non si precisa mediante legge. Non si tratta di un problema finanziario che possa ostare all'approvazione, ma eventualmente si può chiarire che quanto si precisa vale fino all'entrata in vigore della riforma ospedaliera.

BONEA. Ho già fatto presente in sede di Comitato ristretto che l'emendamento caldeggiato anche da parte dell'onorevole Cattaneo Petrini è appoggiato anche dalla nostra parte. Non ritenendo assolutamente giusto che nello stipendio siano compresi i contributi solo ai fini assistenziali, siamo anzi di avviso che l'emendamento in parola sia essenziale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non vi è dubbio che le somme che non fanno parte della liquidazione del premio

di fine servizio non possono essere oggetto di prelievo per costituire il monte globale al quale si attinge per le liquidazioni. Su questo posso tranquillizzare i Commissari perché si tratta di una norma che può essere accolta, trattandosi di elementare giustizia. Direi che è una norma che si richiama al diritto naturale e sono quindi perfettamente d'accordo e disposto ad accettare un ordine del giorno in questo senso.

Per quanto riguarda il disegno di legge così come è stato presentato, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il Ministero del tesoro quando rilevava con dovizia di argomenti la sua posizione di opposizione alla richiesta di abbassamento usava due argomentazioni principali: la prima è che la liquidazione per i dipendenti degli Enti locali avviene sul cento per cento dello stipendio, e non sull'80 per cento come per gli statali. Il che naturalmente importa, nella liquidazione, una differenza del 20 per cento a favore dei dipendenti degli Enti locali. Inoltre, il Tesoro eccitava proprio il penultimo comma dell'articolo che noi abbiamo presentato, nel quale, come voi vedete, viene computata, ai fini della valutazione del quindicesimo, anche la tredicesima mensilità. Per cui anche qui ci sarebbe qualcosa di più, di un tredicesimo in più, come base di liquidazione, creando così una situazione di particolare favore per i dipendenti degli enti locali. In sede di Comitato ristretto ho già fatto rilevare che questa norma veniva a noi da una precedente norma, per cui il metodo formulativo del calcolo era già preesistente da dieci anni e non era possibile riportarlo integralmente alla posizione degli statali. Ci si può obiettare che la computazione della tredicesima mensilità per i dipendenti degli Enti locali fu fatta in un'epoca in cui le retribuzioni di questi dipendenti erano nettamente inferiori a quelle degli statali. E quindi servirà per avvicinare questa liquidazione a quella degli statali, mentre oggi la situazione si è completamente trasformata. Questa era la ragione di tutti quei complicati calcoli, per cui si è arrivati a dire che il diciottesimo era di più — in termini monetari — di quello che ricevevano gli statali pari grado. Ora si arriva addirittura a proporre di comprendere i compensi fissi dei sanitari, che in parecchi casi assommano a milioni. E da tenere presente, onorevole Presidente, che i sanitari, con recenti disposizioni, hanno avuto un notevolissimo incremento degli stipendi base. Per cui, quegli stipendi, per molte amministrazioni, sono stipendi di vertice

assoluto. Ora, che noi si voglia mantenere una condizione di favore è giusto, ma che addirittura si vogliano estendere queste condizioni a stipendi che porterebbero le liquidazioni a 50-60 milioni, è una cosa assurda. In questo caso, inoltre, creeremmo delle condizioni di netto sfavore per gli statali. Il portatore che ha la sua indennità (otto mila lire mensili, per cominciare dalla scala più bassa) non ha la sua liquidazione, e noi vorremmo ora dare questa liquidazione ad un primario che ha la sua indennità fissa di un milione al mese:

Queste cose creano una sperequazione ingiusta, creano quelle situazioni di favoritismo per certe categorie, già privilegiate nel trattamento economico, che poi determinano quelle polemiche moralistiche nel Parlamento e nel Paese, che noi dovremmo invece impedire.

PRESIDENTE. Come Presidente devo far presente che l'ordine del giorno ha un significato solo se non è in contrasto con la legge. Ma quando la legge non è chiara, l'ordine del giorno non la chiarisce di sicuro. Quindi bisogna chiarire le nostre idee. Se dobbiamo indicare che determinate indennità dei sanitari ospedalieri non fanno parte del monte contributi, bisogna dirlo nella legge. Per questa legge, fra l'altro, non vale nemmeno lo argomento che deve andare al Senato; essa ci deve andare in ogni caso. Noi quindi dobbiamo dire chiaramente se questi contributi devono venire da questa indennità.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, io sono disposto ad accettare un emendamento che stabilisca che le indennità che non sono tenute presenti nella liquidazione del premio di fine servizio, non possono essere oggetto di trattenuta.

PRESIDENTE. Mentre il Sottosegretario provvederà alla stesura dell'emendamento noi ora voteremo soltanto l'emendamento sostitutivo proposto ad unanimità dal Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura, rimandando al termine della seduta l'ulteriore esame dell'articolo 11.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto.

(È approvato).

Sugli articoli seguenti non vi sono emendamenti. Li pongo direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 12.

(Facoltà di riscatto di servizi)

Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 4, nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Non è ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni.

(È approvato).

ART. 13.

(Contributo di riscatto)

Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo precedente viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 14.

(Modalità per ottenere il riscatto)

Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio.

Sulla domanda di riscatto decide il Consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.

(È approvato).

ART. 15.

(Ratizzazione del contributo di riscatto)

L'iscritto ha facoltà di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 13 sia trasformato in annualità costanti da pagare a rate mensili posticipate per un

numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno.

L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 14 non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in un'unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa.

In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalità di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Maulini ed altri del seguente tenore:

ART. 15-bis.

Le norme di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 della presente legge si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ma non anche ai fini dell'indennità-premio di servizio INADEL.

MAULINI. Per quanto riguarda i vigili del fuoco si tratta solo di riconoscere il periodo di servizio prestato presso gli enti locali prima del 1961.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo. Nell'ultima riunione del Comitato ristretto non si è parlato di questo emendamento.

BORSARI. Faccio presente che l'emendamento riguardante i vigili del fuoco era stato già presentato. Ieri mi sono riservato di presentarlo in Commissione invece che nel Comitato ristretto perché ritenevo che fosse già

conosciuto. Ricordo che il sottosegretario aveva già espresso il suo giudizio in proposito.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un giudizio negativo perché il personale in questione è alle dipendenze dello Stato dal 1961.

MAULINI. Ma costituisce una punizione l'essere passati alle dipendenze dello Stato?

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Ritengo che il problema possa essere posto in sede di esame dello stato giuridico dei vigili del fuoco, ma non vedo come una norma che ha effetto dal 1° marzo 1966 possa essere applicata a dipendenti che hanno lasciato il servizio presso gli enti locali dal 1961.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei aggiungere a quanto ho già detto che non possiamo in occasione dell'approvazione di un determinato provvedimento approvarne insieme un altro che dovrebbe essere esaminato a parte. L'emendamento Maulini dovrebbe riguardare l'ENPAS e non l'INADEL perché attualmente si tratta di personale iscritto all'ENPAS.

BORSARI. Il Governo aveva dato già un'altra volta questa risposta. Ed anche in altra occasione, vorrei farlo rilevare, emerse un bisticcio che nessuno ha ancora risolto. I vigili del fuoco sono passati alle dipendenze dello Stato e sono quindi iscritti all'ENPAS dal 1961, ma l'ENPAS dice che non vuole assumere l'onere relativo al periodo di servizio prestato presso gli enti locali.

È vero che il provvedimento entra in vigore con efficacia dal 1° marzo 1966, ma si tratta di stabilire come saranno risarciti i vigili del fuoco al momento opportuno.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Ritengo che il problema possa essere posto con un provvedimento riguardante il riscatto del servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15-bis, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

(Indennità di licenziamento - Disciplina)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di

legge a favore del personale non avente diritto a pensione.

Il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ristretto aveva chiesto il parere del Governo circa un testo sostitutivo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al ministero mi è stato fatto rilevare che colui che attraverso la nuova iscrizione potrebbe correre il rischio di non ricevere niente è pienamente tutelato dal secondo comma. Chi iscritto all'INADEL non percepirebbe nulla percepisce invece il trattamento al quale avrebbe avuto diritto con la precedente iscrizione all'INPS. Questo per quanto riguarda gli straordinari.

Il secondo ed il terzo comma mirano ad ottenere entrambi questi trattamenti.

Il problema si è già posto per i dipendenti assunti dalle poste, per i quali sono state previste modalità analoghe a queste per la iscrizione all'ENPAS e a quelle contenute nel secondo comma nel caso in cui non avendo raggiunto il minimo pensionabile non avessero diritto alla liquidazione. Sommando le due liquidazioni avremmo l'assurdo che uno straordinario percepirebbe più dell'impiegato di ruolo.

Chiedo pertanto di approvare il testo originario del disegno di legge anche perché è stato fatto già tutto il possibile per equiparare questa categoria a quella degli statali.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto aveva dichiarato che avrebbe mantenuto l'emendamento solo nel caso che il Governo avesse dato parere favorevole. Naturalmente ciascun componente la Commissione ha diritto di farlo proprio.

BORSARI. C'è un parere del Consiglio di Stato su quesito posto dal Ministero dell'interno di cui mi permetto dare lettura:

« Riferisce il Ministero dell'interno che numerose amministrazioni di Enti locali hanno chiesto di conoscere se, a seguito della legge 2 aprile 1958, n. 322, debba essere tuttora corrisposta l'indennità di licenziamento al personale non di ruolo dei Comuni e delle Province, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Occorre, in particolare, esaminare se la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, garantita dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, ai dipendenti che non abbiano conseguito il diritto a pensione a carico delle Casse di previdenza, abbia o no effetto estintivo dell'obbligo di corrispondere la predetta indennità di licenziamento.

In proposito, il Ministero dell'interno ha domandato il parere di questa Sezione del Consiglio di Stato.

Con pronuncia intellocutoria del 2 marzo 1966, n. 336, è stato chiesto al Dicastero del tesoro ed a quello del lavoro e della previdenza sociale di pronunciarsi sulla questione. I predetti Ministeri, con relazioni 15 giugno 1966, n. 161807/158534 e 13 giugno 1967, n. 107724/2/224 sono pervenuti ad opposte conclusioni. Il Ministero del tesoro ha osservato che l'indennità di licenziamento non può essere concessa al personale non di ruolo degli Enti locali ammesso a fruire del trattamento di quiescenza riguardante i dipendenti di ruolo. Per il Ministero del lavoro, le prestazioni previdenziali e l'indennità di licenziamento sono, invece, cumulabili tra loro, trattandosi di istituti che hanno finalità diverse.

Considerato:

L'articolo 9, u.c. del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, ha stabilito che " l'indennità di licenziamento non è dovuta al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo. ». Con il successivo decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, è stata concessa agli Enti pubblici locali la possibilità di estendere ai propri dipendenti non di ruolo la disciplina contenuta nel predetto decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Questo Consiglio di Stato ha, in proposito, già avuto occasione di rilevare che l'indennità di licenziamento è stata concessa agli avventizi privi di una concreta posizione previdenziale. La disposizione contenuta nell'u.c. del suindicato articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, impedisce ai dipendenti non di ruolo degli Enti locali il cumulo della stessa indennità con le somme corrisposte dalle Casse di previdenza di categoria (Sezione V, 16 giugno 1951, n. 556; 3 maggio 1952, n. 763; Sezione VI 22 aprile 1959, n. 279). Vero è che, secondo l'articolo 9 del decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, gli avventizi esclusi dall'indennità di licenziamento sono soltanto i titolari delle pensioni dirette per impiego civile di ruolo o per servizio militare effettivo. Trattasi, però, di una disposizione di carattere regolamentare che

riguarda il personale non di ruolo assunto dalle Amministrazioni statali e non i dipendenti avventizi degli Enti locali (Sezione V, 9 giugno 1963, n. 506). L'indennità di licenziamento non spetta, quindi, agli impiegati dei comuni e delle province iscritti alle Casse di previdenza di categoria i quali abbiano conseguito il diritto alla pensione e al pagamento dell'indennità *una tantum* (sezione V, 8 luglio 1963, n. 515; 27 aprile 1964, n. 510; 9 maggio 1964, n. 531).

A diversa conclusione è, invece, pervenuto questo Consiglio di Stato in rapporto all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia presso l'INPS che ha carattere generale e obbligatorio e, per la sua stessa generalità, esplica una funzione complementare ed integrativa delle altre prestazioni le quali traggono titolo dal rapporto d'impiego o di lavoro. La pensione derivante dall'assicurazione predetta non concreta un vero e proprio trattamento di quiescenza. Essa è attribuita per il raggiungimento di una determinata età, a prescindere dal collocamento a riposo, e non esclude il diritto a percepire gli emolumenti per la fine del servizio (sezione V, 23 giugno 1962, n. 548). L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può, quindi, essere cumulata con la indennità di licenziamento (sezione V, 6 aprile 1963, n. 190; 9 maggio 1964, n. 531). In relazione ai suesposti principi occorre esaminare gli effetti derivanti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale ha stabilito l'obbligo di costituire una posizione assicurativa presso l'INPS in favore di quei lavoratori che, iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale, siano cessati dal servizio senza il diritto a pensione. Il secondo comma dell'articolo unico della stessa legge n. 322/1956 ha precisato che l'importo dei contributi da versare all'INPS per la costituzione della posizione assicurativa è portato in detrazione del trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

La nuova disciplina non ha abrogato il divieto di cumulo sancito dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, nè ha determinato una equipollenza giuridica tra il trattamento di quiescenza corrisposto dalle Casse di previdenza di categoria e l'assicurazione presso l'INPS contro l'invalidità e la vecchiaia. La legge 2 aprile 1958, n. 322, ha prescritto che quest'ultima assicurazione venga costituita per i dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione. La legge stessa, lungi dall'unificare ha, quindi, ribadito la distinzione tra i due diversi trattamenti giuridici, giacché la posizione as-

sicurativa presso l'INPS deve essere creata quando non sia maturato il diritto alla pensione e si differenzia, perciò, da questa ultima. Diversamente ritenendo, verrebbe meno lo stesso presupposto previsto dal legislatore come condizione per l'applicabilità della norma.

Deve essere, quindi, confermato l'antieriore orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato nelle tre situazioni fondamentali in cui possono trovarsi i pubblici dipendenti:

1) l'indennità di licenziamento non è cumulabile con le pensioni corrisposte dalle Casse di previdenza di categoria, ai sensi dell'articolo 9 ultimo comma del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 20;

2) tale indennità è, invece, cumulabile con l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia presso l'INPS;

3) a maggior ragione, la stessa indennità spetta a quei dipendenti che non hanno potuto ottenere, per mancanza dei relativi presupposti (età, invalidità, contribuzione minima) alcun trattamento di quiescenza da parte delle Casse di previdenza o dell'INPS.

Restano da esaminare due ipotesi intermedie relativamente alle quali il quesito formulato dal Ministero dell'interno acquista particolare rilevanza. La legge 2 aprile 1958, n. 322 (integrata dall'articolo 39 della successiva legge 22 novembre 1962, n. 1646), come si è visto, ha stabilito che l'importo dei contributi da versare all'INPS è portato in detrazione del trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Trattasi di una disposizione che lascia inalterata la già rilevata distinzione tra le indennità versate dagli Istituti di previdenza e la garanzia assicurativa dell'INPS. La norma è stata, infatti, determinata soltanto dalla necessità di evitare indebite locupletazioni e dall'esigenza di provvedere, seppur parzialmente, alla copertura finanziaria dell'onere assicurativo.

Per effetto della suindicata utilizzazione, non si verifica una identità di regime giuridico tra la pensione delle Casse di previdenza e l'assicurazione presso l'INPS, ma viene operata una trasformazione del titolo in base al quale è garantito il trattamento economico dopo la fine del servizio. Vanno, dunque, considerate le conseguenze che discendono da tale trasformazione ai fini di determinare se esista o no l'obbligo di corrispondere l'indennità di licenziamento. È necessario, al riguardo, distinguere due ipotesi;

4) se il trattamento in luogo di pensione versato dalle Casse di previdenza è assorbito integralmente per la costituzione della garanzia assicurativa presso l'INPS, il dipendente fruisce esclusivamente di tale garanzia, la quale è compatibile con l'indennità di licenziamento. L'ipotesi non si distingue, sostanzialmente, da quella sopraesaminata sub 2) ed occorre, perciò, pervenire ad identica conclusione positiva;

5) se il trattamento in luogo di pensione non è assorbito integralmente per la costituzione dell'assicurazione presso l'INPS, la residua corrisposta dagli Istituti di previdenza costituisce un trattamento aggiuntivo rispetto alla garanzia minima riconosciuta ai pubblici dipendenti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322. Tale trattamento aggiuntivo preclude, quindi, la corresponsione dell'indennità di licenziamento per le ragioni esaminate sub 1).

Le suesposte considerazioni inerenti all'interpretazioni delle vigenti disposizioni rendono manifesta che le disuguaglianze di trattamento messe in evidenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state notevolmente attenuate dalla legge 2 aprile 1958, n. 322. Le ulteriori argomentazioni svolte dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale non possono essere condivise. Le differenze tra il trattamento di previdenza e l'indennità di anzianità concernenti il rapporto di lavoro privato sono inidonee a modificare la disciplina riguardante i pubblici dipendenti per i quali è stata stabilita la particolare disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Le ragioni di opportunità riguardanti il miglioramento del trattamento corrisposto dopo la fine del servizio per i predetti dipendenti sono apprezzabili *de iure condendo* ma lasciano inalterata, *de iure condito*, la disciplina giuridica stabilita dalle vigenti disposizioni legislative.

Aggiungasi che l'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato è stato ribadito dalla recente legge 6 dicembre 1966, n. 1077, la quale, dopo aver esteso agli impiegati civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, ha precisato che agli stessi dipendenti, per effetto di tale trattamento, non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio, salvo il caso di opzione per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed a fondi sostitutivi di essa. È stato, altresì, stabilito che il diritto alla pre-

detta indennità deve essere conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia stato riscattato. In tale ipotesi la liquidazione va effettuata sull'ultima retribuzione goduta anteriormente alla data del 1° gennaio 1967.

La legge 6 dicembre 1966, n. 1077, la quale è ovviamente successiva alla legge 2 aprile 1958, n. 322, ha dunque confermato che l'indennità di licenziamento è cumulabile con l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia presso l'INPS ma non può aggiungersi al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto in modo specifico per le varie categorie di pubblici dipendenti. La medesima indennità deve essere, conseguentemente, corrisposta nelle ipotesi sopraindicate sub 2), 3) e 4) e va, invece, esclusa nei casi sub 1) e 5).

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere».

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler prendere visione del documento. Io credo quindi che l'emendamento all'articolo 16 non vorrà che sancire con chiarezza quanto è stato risposto al quesito che il Ministero dell'interno ha presentato al Consiglio di Stato sulla questione. Quindi, mi sembra che l'accoglimento del nuovo testo dell'articolo 16 non faccia che chiarire e sancire una situazione sulla quale il Consiglio di Stato ha già fatto chiarezza, riconoscendo le ragioni dei sindacati e dei dipendenti di questa categoria. Aggiungo che faccio mio l'emendamento e ne chiedo la votazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le confermo che, per quanto riguarda la interpretazione della norma, sono stato estremamente preciso: le conseguenze sono quelle che le ho detto. Per cui il dipendente o viene iscritto e percepisce un trattamento migliore, o nell'ipotesi più negativa, conserva il trattamento che aveva. Così come è formulata questa norma, noi potremmo avere la somma di due trattamenti.

FRANCHI. Ma sul parere del Consiglio di Stato che dice?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A questo punto si presenta quello che è accaduto per i dipendenti non di ruolo dello Stato. Cosa succede? Siccome per maturare certi benefici ci vuole un certo arco di anzianità, può accadere che uno non maturi, nel tempo, quei benefici. In questo caso, il secondo comma conserva il precedente beneficio. Quindi non viene danneggiato. Nell'ipotesi invece che maturi i benefici di questa legge, è evidente che deve avere solo questi e non gli altri.

BONEA. Ma a parità di benefici l'indennità non viene data né dall'INPS né dall'INADEL.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Viene data.

FRANCHI. Non avendo avuto prima conoscenza di questo parere del Consiglio di Stato, avevo anch'io le mie perplessità ed i miei dubbi. Vorrei però pregare l'onorevole rappresentante del Governo di prendere visione di questo parere con la possibilità che esso possa convincerlo a mutare opinione.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 16, ritirato dal Comitato ristretto, e fatto proprio dal deputato Borsari:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti non di ruolo che non maturino il diritto né all'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL, né all'assegno vitalizio, spetta l'indennità di licenziamento prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, esteso ai dipendenti da enti locali con decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61..

Tale indennità spetta anche al personale non di ruolo che non consegua il diritto al trattamento di quiescenza nella forma di pensione, ma al quale sia applicabile la norma contemplata dall'articolo 31 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni.

Il diritto alla predetta indennità, se spettante in base alle norme contemplate nei precedenti commi del presente articolo, è conservato per la sola differenza fra quanto dovuto a titolo di indennità di licenziamento e l'eccedenza, risultante dal supero dei contributi occorsi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria presso l'INPS, stabilita dalla legge 2 aprile 1958, n. 322 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

(*Trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi - nullità*),

Sono nulle di pieno diritto le norme regolamentari degli Enti locali che prevedono trattamenti supplementari di fine servizio o pensionistici in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge.

Il Comitato ristretto, ha ritirato un proprio emendamento sostitutivo recependo l'emendamento proposto dal deputato Ferrari Virgilio, di cui do ora lettura:

ART. 17.

(Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi)

È fatto divieto alle Amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge.

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

L'onorevole Ferrari Virgilio propone di sostituirlo con il seguente:

« Salvo quanto previsto all'articolo 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili ».

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore Mattarelli:

« Il Ministero del tesoro tratterrà annualmente e verserà alla Cassa depositi e prestiti nell'apposito conto corrente intestato all'INADEL di cui all'articolo 12 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, a decorrere dall'esercizio 1968, l'importo dei contributi dovuti all'INADEL dalle province e dai comuni sulle somme spettanti agli enti predetti per

quote di compartecipazione a tributi erariali o per mutui concessi per il pareggio economico del bilancio di previsione in misura pari all'intero importo dei contributi stessi per l'esercizio corrente e del 20 per cento di quelli arretrati di competenza degli esercizi 1967 e precedenti ».

MATTARELLI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Dò lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto:

« Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attività di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di età.

Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Le limitazioni di età non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro ».

Ritengo che sia opportuno sostituire al secondo comma la parola « Università » con le parole « istituti di istruzione superiore ».

MATTARELLI, *Relatore*. Il Comitato è d'accordo sulla modifica.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo e alla modifica proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo con la modifica da me proposta, fatta propria dal proponente dell'articolo.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 11 per discutere l'emendamento Maulini e subordinatamente l'emendamento del Governo. L'onorevole Maulini propone di aggiungere al sesto comma, terza riga, dopo le parole « tredicesima mensilità » le parole: « delle indennità speciali a carattere fisso e continuativo e dei compensi fissi aggiuntivi facenti parte integrante dello stipendio dovuti ai sanitari ospedalieri ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Propongo di inserire come penultimo comma il seguente: « Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali, pertanto, non sono computabili agli effetti della indennità-premio di servizio e dell'assegno vitalizio ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Vorrei chiedere al Governo che cosa sia avvenuto dei contributi richiesti anni fa agli enti locali per arretrati di circa 10 anni sulle contribuzioni che non erano state ritenute dagli enti locali facenti parte integrante dello stipendio e che sono state versate alla cassa dell'INADEL.

PRESIDENTE. Qui si parla di contribuzioni previdenziali.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ma si afferma che non sono parte integrante dello stipendio.

PRESIDENTE. Il contributo assistenziale è su tutti gli emolumenti ed è quindi probabile che a questi ultimi si riferissero gli arretrati di cui parla.

Onorevole Maulini, insiste sull'emendamento ?

MAULINI. La proposta del Governo è conseguenziale al rigetto del nostro emendamento, per il quale chiediamo quindi la votazione.

PRESIDENTE. Non so se le categorie interessate sarebbero contente dell'approvazione del suo emendamento.

MAULINI. Riconosco che le argomentazioni del sottosegretario sono in parte fondate, ma negli ospedali non lavorano solo i primari; vi sono anche gli assistenti di prima nomina che guadagnano 70 mila lire e dopo molto arrivano alle 200 mila. Possiamo semmai fissare un *plafond* e siamo disposti a modificare l'emendamento nel senso di farlo valere sino all'entrata in vigore della riforma ospedaliera.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Maulini sul fatto che, se si sottopone a contributo previdenziale tutta una serie di compensi, si caricano anche gli enti locali della loro quota di contribuzione. Il contributo stabilito è molto alto: si pensi al 2,60 per cento da parte degli enti ospedalieri.

Pongo in votazione l'emendamento Maulini, non accolto dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

(Misura del contributo previdenziale)

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a

decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.

Il contributo è così ripartito tra Enti e iscritti:

dal 1° marzo 1966 a carico dell'Ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;

dal 1° gennaio 1968 a carico dell'Ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;

dal 1° gennaio 1970 a carico dell'Ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;

dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'Ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.

Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.

La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennità-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.

Le somme dovute dai comuni e dalle provincie a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

Do lettura della Tabella « A »:

TABELLA « A »

ASSEGNI VITALIZI INDIRETTI O DI REVERSIBILITÀ

Determinazione della parte a).

Classi di retribuzione	Famiglia pensionistica (1)	Famiglia previdenziale (2)
fino a L. 590.000	78.000	78.000
da L. 590.001 a L. 720.000	90.120	78.000
» » 720.001 » » 850.000	108.120	78.000
» » 850.001 » » 980.000	126.240	84.120
» » 980.001 » » 1.110.000	144.240	96.120
» » 1.110.001 » » 1.240.000	162.240	108.120
» » 1.240.001 » » 1.370.000	180.240	120.120
» » 1.370.001 » » 1.500.000	198.240	132.240
oltre a L. 1.500.000	216.240	144.240

(1) vedove ed orfani.
(2) genitori, fratelli e sorelle.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Gli onorevoli Mussa Ivaldi Vercelli, Grep-
pi, Servadei, Mattarelli, Rampa, Borsari,
Franchi, Gagliardi hanno presentato il se-
guente ordine del giorno:

« La II Commissione,
impegna il Governo

in sede di applicazione e nel rispetto della
legge in discussione, ad ispirarsi a criteri
quanto possibile equitativi, facendo in modo
che i trattamenti integrativi previdenziali e
pensionistici di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 17, vengano mantenuti anche nei casi
in cui, dopo che di fatto erano stati da alcuni
anni erogati, fossero stati soppressi ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo
interno*. Sono favorevole all'accoglimento del-
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio
segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di
legge: Provvidenze per la razionalizza-
zione e lo sviluppo della ricettività al-
berghiera e turistica (4779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: « Provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo della ricettività alberghiera e
turistica ».

Il Relatore, onorevole Di Giannantonio, ha
facoltà di replicare agli interventi.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Considero
l'andamento della discussione generale
ed il tono degli interventi, vorrei soltanto dire
che la Commissione intera è con me concorde
nell'esprimere il suo desiderio di arrivare al
più presto all'approvazione della legge.

CORONA, *Ministro del turismo e dello
spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi! Innanzitutto, voglio ringraziare il Pre-
sidente e la Commissione intera per la rapi-
dità con cui è stato affrontato questo disegno
di legge la cui approvazione spero possa giun-
gere entro questa settimana.

L'unanime accoglienza favorevole che nel-
la sostanza il disegno di legge ha ricevuto

dalla Commissione, rende naturalmente il ringraziamento più sentito, particolarmente per i Relatori e per gli onorevoli colleghi che hanno voluto intervenire nella discussione. Vorrei anche approfittare di questa occasione — di comunicazione ufficiale anche del giudizio del Governo — per rivolgere un vivo ringraziamento all'onorevole Sottosegretario Sarti. L'onorevole Sarti non solo ha dato sempre una leale ed intelligente collaborazione allo svolgimento dell'opera del Ministero, ma ha seguito con particolare cura questa legge e se n'è anche reso interprete con la presentazione di un articolo, a mio avviso, di forma assai pregevole.

Riassumerò brevemente il mio pensiero a proposito delle osservazioni — che non ritengo sostanziali — che sono state rivolte al disegno di legge. Innanzitutto circa l'epoca della sua presentazione, che si è voluta in qualche intervento interpretare come uno strozzamento della discussione, è una difficoltà perché essa fosse sufficientemente approfondita. Loro sanno che la legge era stata diramata il 2 febbraio 1967 e che in questo periodo c'è stato tutto il tempo per una elaborazione e collaborazione con tutte le categorie e con tutto il mondo turistico nel suo complesso. Si sono avute — e lo debbo sottolineare — anche espressioni assai autorevoli di apprezzamento favorevole, quale ad esempio quella del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Come ha sottolineato il collega onorevole Mattarelli, uno dei Relatori, questa legge si inquadra perfettamente sia nelle direttive del Piano sia nelle richieste che a suo tempo furono avanzate dalla Conferenza nazionale del turismo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'adesione espressa dalle Commissioni della Camera che hanno esaminato il disegno di legge è una conferma della nuova coscienza delle forze politiche del nostro paese, ed in particolare di quelle che hanno responsabilità di Governo, della priorità che il turismo ha assunto nell'ambito delle scelte economiche fondamentali.

È significativo anche il fatto che le osservazioni e le critiche formulate intorno alla legge non riguardano la sua impostazione globale ma alcuni aspetti particolari sui quali, per altro, non è difficile una convergenza finale. Si tratta di osservazioni che, in genere, propongono un'ulteriore estensione della sfera d'intervento della legge e delle sue provvi-

denze, che già sono assai più ampie e innovative rispetto alla precedente legislazione. Non si può non essere d'accordo sulla opportunità di fare il più possibile in favore dell'industria turistica, specie nella congiuntura attuale, nei limiti naturalmente degli impegni finanziari già assunti dal bilancio pubblico.

Di particolare significato è anche l'unanimità riscontrata sui criteri ispiratori e sulle direttrici della legge, per la loro piena aderenza agli indirizzi e agli obiettivi di fondo che la politica di piano ha fissato per lo sviluppo turistico.

In realtà si tratta d'una vera e propria legge di attuazione delle indicazioni programmatiche, sia per quanto riguarda i traguardi economici sia per quelli sociali che il piano assegna al turismo.

La legge si caratterizza in senso moderno per la sua globalità, in quanto abbraccia tutti i settori del turismo, da quelli più strettamente economici ed industriali a quelli sociali e culturali, da quelli tradizionali a quelli più attuali.

Si è parlato forse impropriamente di « legge quadro » del turismo. In realtà questa definizione è ispirata alla completezza del provvedimento, che non si limita ad intervenire in maniera indiscriminata ed indifferenziata a sostegno delle iniziative turistiche, ma si pone una serie di obiettivi di razionalizzazione, di espansione e di qualificazione della industria turistica, comprendendo in essa anche quei settori finora più trascurati o che non hanno ottenuto i benefici e le agevolazioni della normativa precedente. L'estensione delle provvidenze a soggetti nel passato non ammessi ad usufruire del credito turistico ed alberghiero è una conferma dell'ampiezza di concezione e di criteri che hanno ispirato la formulazione della legge.

Tra questi soggetti figurano inequivocabilmente organismi ed enti che non hanno strette finalità produttivistiche ma un più largo contenuto sociale nella loro attività di promozione del turismo. Credo sia stata doverosa una estensione simile, in quanto si tratta di soggetti che operano in misura preponderante per lo sviluppo del turismo tra i lavoratori e fra i giovani, con obiettivi che trascendono il fine economico per investire i problemi stessi della crescita sociale e spirituale della collettività. Si tratta quindi di predisporre anche gli strumenti per la difesa dei valori umani della pratica turistica, difesa che spetta, più ancora che ai singoli operatori, allo Stato, facendo parte di quel novero d'interessi che la stessa Costituzione vuol tutelare e promuovere.

Una legge sullo sviluppo turistico e alberghiero è, in un certo senso, un incentivo determinante per una vasta gamma di attività del tempo libero, caratterizzate da una crescente dinamica e da una sempre maggiore partecipazione popolare. Quindi sono d'accordo col relatore Di Giannantonio che rileva le finalità marcatamente sociali di questa legge e non condivido le obiezioni dell'onorevole Pagliarani.

Oltre che per questa sua globalità di impostazione, tendente a non trascurare nessun aspetto dell'offerta e nessuna propensione ed esigenza espressa nel mercato turistico moderno dalle correnti estere e nazionali, la legge si caratterizza, sul piano qualitativo, per gli obiettivi che persegue: superamento del persistente divario fra strutture turistiche meridionali e del resto del Paese; superamento degli squilibri di carattere interno all'industria turistica, cioè settoriali; ammodernamento e qualificazione su più avanzati standard dei vari settori dell'ospitalità, in particolare di quello alberghiero, che è il settore portante della ricettività, sia per le sue dimensioni, sia per livelli dei suoi servizi e della sua concorrenzialità in campo internazionale; arricchimento del tessuto turistico con impianti e servizi — sportivi, ricreativi, di informazione e di assistenza turistica, di ristoro — che sono complemento essenziale delle attrezzature ricettive, specie in questa fase dello sviluppo turistico internazionale, distinta da una grande mobilità delle correnti turistiche e dalla richiesta di un sempre maggiore *confort* sia nell'alloggio, sia negli altri settori dell'ospitalità; estensione degli insediamenti destinati al turismo sociale e delle attrezzature ricettive promosse senza fini di lucro, nelle quali possono confluire larghe masse di ospiti italiani e stranieri.

L'onorevole Galluzzi ha giustamente sottolineato, a questo proposito, la grande importanza dei villaggi turistici, degli stabilimenti termali; e proprio per questo voglio ringraziarlo, in quanto questi aspetti sono addirittura delle innovazioni.

La vasta gamma degli obiettivi che la legge vuol raggiungere presuppone la disponibilità di una adeguata mole di incentivi. Si richiede perciò al bilancio dello Stato, un onere che supera quello delle altre leggi precedenti. Vi è da osservare però, che i criteri e gli scopi economici e sociali, che distinguono il provvedimento, danno una potenzialità di rendimento all'intervento pubblico ed una garanzia di produttività della spesa dello Stato, che sono pienamente coerenti con quella

esigenza di qualificazione della spesa stessa alla quale il Governo ha inteso ed intende dare una priorità assoluta. Mi permetto qui di ripetere una frase, che mi sembra particolarmente felice, dell'onorevole Sottosegretario Sarti: « Il servizio che si fa al turismo, è un servizio che in realtà il Paese fa a se stesso ».

E noi sappiamo del resto, che il turismo è già di per sé garanzia di buon investimento delle risorse pubbliche, oltre che per l'elevato rendimento valutario, economico e tributario delle attività del settore, per le sue ripercussioni sulle altre attività economiche, come fattore di propulsione e di accelerazione dei processi produttivi e dei mercati di consumo.

Per il primo quinquennio di applicazione, la legge richiede incentivi finanziari per 32 miliardi di lire, che impongono un impegno ventiquennale dello Stato pari a circa 113 miliardi. Questa mole di provvidenze, mette in moto una pluralità di effetti di grande portata sul piano degli investimenti, del reddito e dell'occupazione. Le provvidenze consentono di attivare circa 370 miliardi di investimenti, suscitatori di molteplici benefici in numerosi campi produttivi (edilizia, industria manifatturiera, ecc.) e di ragguardevoli economie esterne ai settori industriali ed agricoli. Sul piano del reddito, la qualificazione e lo sviluppo razionale dell'industria turistica potranno assicurare, oltre che un'ulteriore crescita del fatturato — che attualmente la pone al primo posto tra le industrie nazionali — una più elevata produttività, un contenimento dei costi — sul quale molto potranno incidere le agevolazioni fiscali disposte — ed una migliore politica dei prezzi.

Io vorrei dare qui alla Commissione, un quadro dei miglioramenti che la nuova legge sull'incentivazione turistica e alberghiera presenta (innovazioni di forma e di sostanza che non possono essere assolutamente sconosciute). In proposito vorrei citare:

— La facoltà di finanziare anche l'acquisto degli immobili già adibiti ad esercizio alberghiero (vantaggio di indiscutibile portata per gli attuali gestori non proprietari dell'immobile). Si tratta di una istanza antica e mai soddisfatta della categoria.

— Elevazione al 55 per cento (dal 50 per cento previsto dalla legge n. 68) della spesa riconosciuta e contenimento del tasso del 3 per cento, per la esecuzione di opere, impianti e servizi costituenti coefficienti di interesse turistico.

— Contributo in conto capitale (*una tantum* a fondo perduto) fino alla misura mas-

sima del 15 per cento. È un trattamento assolutamente nuovo di notevole portata economica e finanziaria, incidendo sulla riduzione del costo degli impianti e nei costi di esercizio.

— Trattamento preferenziale a favore delle opere di ammodernamento « ovunque » realizzate dagli albergatori e dai pubblici esercenti delle aziende di ristorazione e delle nuove attrezzature alberghiere — quando localizzate nelle aree di depressione economica — con mutui fino al 60 per cento, contro il 50 per cento della precedente legge, al tasso del 3 per cento.

Io credo quindi che ci siano sostanziali vantaggi rispetto alla vecchia legislazione. Ce ne sono comunque sul piano della occupazione. Infatti la mole degli insediamenti previsti nel programma quinquennale, al cui conseguimento la legge dà un contributo fondamentale, consente la creazione di almeno 50 mila posti di lavoro (un addetto ogni quattro posti-letto sui 200 mila programmati). Anche questa una conferma della grande portata sociale dello sviluppo turistico che deve essere attentamente valutata, specie in questa fase dell'economia nazionale e di congiuntura dei vari Paesi europei caratterizzata da una crescente difficoltà di assorbimento delle nuove forze di lavoro.

Con questa legge viene quindi a completarsi il quadro dell'intervento pubblico a favore del turismo, essendo già operante lo strumento ordinario nel Mezzogiorno, nelle aree montane e depresse del centro nord. L'intervento ordinario, naturalmente, ha vastità di compiti e di interventi assai maggiori, estendendosi all'intero territorio nazionale, riguardando una pluralità di incentivi finanziari e fiscali in alcuni casi non contemplati dall'intervento straordinario ed integrando quindi in misura sostanziale l'intervento straordinario stesso. In totale l'incentivo dello Stato, fra ordinario e straordinario, ammonterà a circa 150 miliardi, attivando investimenti per almeno 500 miliardi di lire per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'industria alberghiera.

Gli onorevoli colleghi sanno però — e della cosa mi sono reso personalmente interprete presso il Governo — che tutto è collegato con il miglioramento dell'offerta, e non ancora con il promovimento della domanda. Ritengo però, che anche il fatto di qualificare l'offerta dell'ospitalità italiana, sia, di per se stesso, un incentivo all'ulteriore richiamo di correnti straniere, oltre che all'incremento

del turismo interno. La pluralità degli incentivi concessi, è la logica traduzione in concreto delle direttrici e degli obiettivi della legge. La differenza di incentivi, in ordine alla portata del mutuo concesso, è strettamente connessa alla varietà degli obiettivi territoriali e tipologici degli insediamenti turistici. È evidente in questo contesto, che proprio il Mezzogiorno e le aree depresse e montane del centro-nord meritano una particolare considerazione, proprio per le difficoltà del loro decollo turistico. Così come, un'attenzione particolare deve essere rivolta alle attrezzature destinate al turismo delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, costruite e gestite non con strette finalità produttivistiche ma certo egualmente costose. A questo proposito, mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Gagliardi, e che cioè a questi criteri, si tenga poi fede nonostante la ressa delle richieste, e che soprattutto, nelle localizzazioni, si tenga conto anche delle elaborazioni dei Piani regionali di sviluppo. Vorrei però tranquillizzare l'onorevole Gagliardi, pregandolo di rivolgere la sua attenzione all'articolo 10, nella misura in cui chiama a contribuire alla scelta, gli enti provinciali del turismo, i quali sono — nonostante alcuni ostacoli e nonostante alcune difficoltà — inseriti nei comitati regionali della programmazione e possono quindi darci le indicazioni più utili su tutto quello che è congruo allo sviluppo regionale. E non credo che otterremmo maggiore effetto se suscitassimo le iniziative di altri enti, che magari renderebbero addirittura più difficile l'applicazione della legge.

In conclusione, i motivi per i quali credo che il provvedimento meriti l'adesione della Commissione sono molteplici ed investono considerazioni sia di interesse economico e sociale sia politiche di rilevanza nazionale.

A questi motivi si aggiunge quello della urgenza (per cui pregherei la Commissione di compiere ogni necessario sacrificio perché il progetto di legge sia approvato al più presto, perché altrimenti andremmo incontro a difficoltà per la sua approvazione definitiva prima che scada la legislatura) e ciò non soltanto perché vi è carenza legislativa in questo campo, giacché il settore è privo di sostegni pubblici da oltre un anno e mezzo per la scadenza della legge n. 68 del 1962, ma anche perché — come abbiamo rilevato esaminando il bilancio del ministero — siamo di fronte attualmente a due problemi: quello destato dalla difficile congiuntura turistica interna-

zionale e quello dell'avvenire programmato delle attività turistiche.

Mi permetto di non condividere l'osservazione, che è stata sollevata da qualche parte, secondo la quale il provvedimento avrebbe scarsa efficacia immediata sulla situazione turistica del nostro paese. Credo che sia profondamente errata una convinzione del genere. L'approvazione della legge, dando nuove speranze e piena fiducia nel futuro turistico del nostro paese agli operatori, li incoraggia anche a sostenere un ulteriore sforzo in questo delicato momento ed a prendere decise iniziative per un nuovo balzo in avanti della nostra industria turistica. Se, nel momento in cui gli albergatori hanno da affrontare una concorrenza internazionale resa più aspra da note recenti misure, sanno di poter disporre d'uno strumento legislativo che li aiuti a superare le difficoltà presenti e anche future, essa sapranno affrontare la situazione con maggior coraggio e impegno, anche a costo di diminuire il loro profitto immediato a breve termine.

Credo che la legge assicuri al settore basi industriali e moderne quali si addicono ad un'attività la cui connessione col cammino della civiltà e col progresso della nostra collettività è così evidente che non può non mobilitare la coscienza pubblica e la responsabilità del Governo e del Parlamento del nostro paese.

Concludo rinnovando l'auspicio d'una rapida approvazione del progetto di legge e da parte mia, in rappresentanza del Governo, farò ogni sforzo per accogliere quegli emendamenti che risultino consoni al quadro generale della legge. Credo in tal senso che possiamo avere una prospettiva valida d'intesa.

Ringrazio il signor Presidente e l'intera Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4821).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (4162).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbite le proposte di legge Pintus n. 3497; De Lorenzo ed altri n. 3864 e Fodeřaro n. 4123.

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Alesi, Bisaglia, Bisantis, Bonea, Borsari, Calasso, Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Franchi, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Maulini, Mussa Ivaldi Vercelli, Pagliarani, Rampa, Semeraro, Servadei, Sgarlata, Tanassi, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Miotti Carli Amalia, Simonacci.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
